



Proposte di Emendamenti

ATTO CAMERA n. 1386

**Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008 , n. 112
“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione Tributaria”.**

Art. 2
Banda larga

Al comma 4, primo periodo dopo le parole “dettagliata relazione” aggiungere le parole “, dagli elaborati progettuali e da una dichiarazione del progettista abilitato”

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole “ che asseveri” aggiungere le parole “ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 481 del c.p.”

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole “alla normativa vigente” con le seguenti parole “alle norme di sicurezza e a quelle igienico sanitarie, nonché la conformità agli strumenti urbanistici vigenti.”

Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente “Prima dell’inizio dei lavori la D.I.A. dovrà essere integrata con l’indicazione del nominativo del Direttore dei lavori e dell’impresa a cui si intendono affidare i lavori”

Motivazione

La ragione per la quale necessita inserire il predetto inciso risiede nel fatto che occorre una responsabilizzazione del progettista che deve dichiarare la conformità delle opere alla normativa vigente, incorrendo, in caso di attestazione non rispondente a verità, nel reato di falsità ideologica di cui all’art. 481 del codice penale.

Inoltre, al fine di fornire una maggiore garanzia all’Amministrazione, poiché nella fase di esecuzione dei lavori subentrano due figure nuove: il direttore lavori e l’impresa, necessiterebbe prevederne la loro esatta individuazione.

Art. 2
Banda larga

Al comma 7, alla fine del primo periodo, dopo le parole “del relativo atto di assenso” aggiungere le seguenti parole “, ovvero dall’eventuale decorso del termine per l’esercizio dei poteri di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica”.

Motivazione

Per ragioni di completezza parrebbe opportuno inserire la previsione della fattispecie in cui il Comune rilascia l’autorizzazione ambientale, rimettendo, poi, gli atti alla Sovrintendenza competente, la quale ha il potere di annullare l’autorizzazione paesaggistica, rilasciata dal Comune.

Art. 2
Banda larga

Al comma 9 dopo le parole “a corredo del progetto”, aggiungere le parole “l’attestazione del professionista abilitato”.

Motivazione

L’inserimento di tale inciso risponde alle stesse esigenze rilevate nella motivazione addotta per la modifica del precedente comma 4.

Art. 2
Banda larga

*Al comma 10, sostituire il primo periodo con i seguenti: “**Il Dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 4 sia riscontrata l’incompletezza della documentazione, provvede a chiederne l’integrazione e il termine per l’inizio dei lavori resta sospeso fino al ricevimento degli atti necessari. Qualora accerti l’inammissibilità della denuncia, notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento**”.*

Motivazione

E’ disciplinata un’attività istruttoria, a carico del Dirigente o Responsabile del competente ufficio comunale, che mal si concilia con la natura tipica della denuncia di inizio di attività, per definizione più snella e semplificata rispetto alla procedura prevista per il rilascio del permesso di costruire. Si osserva, al riguardo, che parrebbe demandato ai Comuni un controllo più di merito, che di semplice completezza formale/documentale. Nel medesimo comma si parla di “condizioni legittimanti”, definizione che desta perplessità interpretative. Inoltre viene demandato al Dirigente o Responsabile dell’ufficio comunale di comunicare l’ordine motivato di non effettuare l’intervento, qualora sussistano motivi ostativi, tra i quali viene menzionata la salute. A tale proposito occorre precisare che il Comune non è in grado, per ragioni di competenza, di effettuare la predetta valutazione.

Si osserva, inoltre, che il comma in oggetto ha preso spunto dall’art. 23 comma 6 del T.U. sull’edilizia (DPR 380/2001) che disciplina la denuncia di inizio attività.

Tuttavia si rileva che mentre nel citato art. 23 è previsto, in caso di falsa attestazione, un meccanismo sanzionatorio a carico del professionista abilitato, nel comma 10 tale previsione risulta espunta.

Art. 2
Banda larga

All’articolo 2, abrogare il comma 11.

Motivazione

La comunicazione di inizio attività, da parte dell’operatore al Comune, appare come un appesantimento della procedura a carico dell’Amministrazione.

Art. 2
Banda larga

*Al comma 13 dopo le parole “ decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, ” aggiungere le parole “ **nonché il regime sanzionatorio previsto dal medesimo decreto**”.*

Motivazione

Poiché il precedente comma 10 non prevede, in caso di falsa attestazione, un meccanismo sanzionatorio a carico del professionista abilitato, aggiungendo la predetta frase, viene ripristinato tale meccanismo, con tutte le previsioni contemplate dal T.U. 380/2001.

Art. 11
Piano Casa

*All’ art 11, comma 6, dopo le parole “l’alloggio sociale,” inserire le seguenti: “**di cui al decreto 22 aprile 2008 previsto dall’art 5 della legge 8 febbraio 2007, n.9 che ne definisce le caratteristiche ed i requisiti,**”*

Motivazione

E’ importante fare riferimento alla disposizione che ha definito le caratteristiche ed i requisiti a seguito della definizione di alloggio sociale. Tale definizione è così rafforzata anche alla luce di quanto previsto dall’art.5 della legge 8 febbraio 2007, n.9.

Art. 11
Piano Casa

*All’ art 11, comma 9, primo periodo, sostituire le parole “nonché di cui agli articoli 21,21 bis e 41,” con le seguenti parole: “**nonché all’articolo 41**”*

*All’ art 11, comma 9, terzo periodo sostituire le parole “A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21,21 bis e 41, del citato decreto-legge n.159 del 2007, ivi comprese quelle già trasferite alla Cassa depositi e prestiti,” con le seguenti parole: “**A tale scopo le risorse di cui all’articolo 41 del citato decreto-legge n.159 del 2007**”*

Motivazione

Si tratta di risorse già esistenti ed assegnate a seguito degli accordi e dei programmi sottoscritti nel 2007 dal Governo e dalle Regioni insieme agli EE.LL. in attuazione a quanto previsto dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n.222.

In molti casi i Comuni hanno già incamerato le somme in bilancio ed impegnato le stesse aderendo pienamente allo spirito della legge che prevedeva un iter di risposta alla emergenza casa con azioni immediate e dirette da parte dei Comuni individuati. Una situazione grave, con veri e propri buchi di bilancio difficilmente colmabili per la natura delle risorse, le procedure di emergenza utilizzate e per gli impegni già assunti sul territorio.

Art. 13.

Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico

All' art 13, comma 2 lettera a) sostituire le parole “in proporzione al canone di locazione” con le seguenti: “**tenendo conto del valore di mercato**”.

Motivazione

L'emendamento tende ad adeguare la determinazione del prezzo di vendita al valore di mercato altrimenti si determinerebbe una condizione eccessivamente penalizzante per gli enti pubblici che dismetterebbero il proprio patrimonio a costi irrisori, senza peraltro ottenere risorse da reinvestire nell'edilizia sociale e all'emergenza abitativa. Va inoltre tenuto conto che il patrimonio è stato realizzato con i contributi da parte dei lavoratori dipendenti.

Art. 34

Tutela dei consumatori e strumenti metrici

L'art. 34 è abrogato

Motivazione

La disposizione contiene una certa genericità perché mentre è puntuale nel trasferimento delle funzioni dalle Camere di commercio ai Comuni per le verificazioni degli strumenti metrici, non lo è altrettanto per quelle competenze che facevano prima gli UPICA e successivamente le Camere di commercio a partire dal 2000, in particolare “presso ciascun comune è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica”. In questo caso stiamo parlando al controllo di conformità dei prodotti posti in vendita. Tra l'altro, la funzione degli uffici metrici è un'attività complessa perché gli ufficiali metrici debbono procedere alle **verifiche prime** (procedure con le quali si accerta che ogni strumento, prima di essere introdotto in commercio o posto in utilizzo, sia stato effettivamente costruito in conformità agli specifici provvedimenti di approvazione) e alle **verifiche periodiche** cioè l'accertamento del mantenimento, nel tempo, della loro affidabilità metrologica finalizzata alla tutela della fede pubblica, dell'integrità dei sigilli metrici o altri elementi di protezione delle norme vigenti. Tutti gli strumenti metrici assoggettati alle norme sulla verifica periodica devono essere sottoposti alla prima verifica periodica entro 60 giorni dal loro primo utilizzo.

Pertanto, allo stato dell'arte, si chiede l'abrogazione della norma che farebbe nascere molti problemi gestionali ai comuni (altissimo numero di verifiche periodiche) con grave danno per le aziende e i cittadini, perché le amministrazioni locali non hanno figure professionali assimilabili agli ufficiali metrici e tra l'altro l'articolo 34 dimentica di trasferire il relativo potere sanzionatorio che rimarrebbe in capo alle camere stesse.

Art. 38
Impresa in un giorno

All'art. 38, comma 3, primo periodo, dopo le parole "semplificazione normativa" inserire le seguenti parole "sentita la Conferenza Unificata di cui al D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281"

Motivazione

In considerazione della materia trattata dall'articolo, si ritiene opportuno prevedere l'espressione del parere da parte della Conferenza Unificata nel corso dell'iter di approvazione del decreto successivo per mezzo del quale sarà operata la semplificazione ed il riordino della disciplina inerente lo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Art. 58
Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole "piano delle alienazioni" con le seguenti parole "piano delle alienazioni e valorizzazioni"

Al comma 2, sostituire le parole "piano delle alienazioni" con le seguenti parole "piano delle alienazioni e valorizzazioni"

Art.63
Esigenze prioritarie

All'art. 63, comma 13, sostituire le parole "Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano." con le seguenti: " Conferenza Unificata di cui all'art.8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281"

Motivazione

Il parere della Conferenza Unificata è fondamentale perché il riparto delle risorse destinate alle attività del Trasporto Pubblico Locale coinvolgono direttamente gli Enti Locali.

Inoltre dal 2011 la ripartizione delle risorse avverrà secondo principi di premialità che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualità nell'erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela ambientale quali nuove destinazioni delle risorse iscritte nel capitolo, tutte materie di preminente interesse degli Enti Locali.

Art. 76
Spese di personale per gli Enti locali e delle camere di commercio

All'art. 76, sopprimere il comma 2.

Motivazione

L'emendamento viene proposto perché l'attuale formulazione della norma, abrogando la possibilità di derogare ai limiti sulle spese e le assunzioni di personale previsti per gli Enti non sottoposti al patto di stabilità dal comma 562 della Finanziaria 2007, crea gravissimi pregiudizi agli Enti con organici sottodimensionati.

La possibilità di derogare, nei limiti definiti dal comma 121 dell'art. 3 della Finanziaria 2008 e motivandone analiticamente le ragioni, costituiva una importantissima clausola di salvaguardia per gli Enti le cui dotazioni organiche sono sottodotate, nell'ambito di un regime controllato dettato dal rispetto dei parametri fissati dal legislatore.

Si richiede quindi il ripristino dei parametri dettati dal comma 121 dell'art. 3 della Finanziaria 2008.

Art. 76
Spese di personale per gli Enti locali e delle camere di commercio

Al comma 4, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: “sono fatte salve le procedure concorsuali avviate alla data dell'entrata in vigore della presente legge le cui relative assunzioni si concludano entro il 31 dicembre 2008”.

Motivazione

L'emendamento viene proposto perché qualunque tipo di sanzione conseguente al mancato rispetto delle norme relative al Patto di stabilità, in ossequio al generale principio di legalità, non può che essere prevista contestualmente alla definizione o ridefinizione delle regole del Patto medesimo.

L'emendamento quindi mira a tutelare tale principio, facendo salve le procedure concorsuali legittimamente avviate, facendo decorrere dal 1 gennaio 2009 il divieto di procedere ad assunzioni come sanzione relativa al mancato rispetto delle norme sul patto di stabilità per il 2008.

Art. 76
Spese di personale per gli Enti locali e delle camere di commercio

All'art. 76, sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, al comma 6 dopo le parole “con correlati obiettivi differenziati di risparmio” aggiungere le seguenti parole: “e di riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa”

Motivazione

L'emendamento viene presentato perché l'attuale formulazione della norma impone un ulteriore obbligo in capo alle amministrazioni sottoposte al rispetto del patto di stabilità già tenute alla riduzione delle spese di personale ai sensi del comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dal comma 120 dell'articolo 3 della legge n. 244/2007.

Ai fini di un organico riassetto delle regole di contenimento della spesa, tale da non mortificare l'autonomia e la capacità di erogare servizi da parte delle amministrazioni, si ritiene che l'ulteriore vincolo relativo alla riduzione dell'incidenza delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti debba rientrare negli obiettivi da individuare nell'ambito del DPCM, nel contesto, quindi, di una più generale ed organica revisione delle norme di contenimento della spesa e di contestuale ridefinizione dei parametri di virtuosità e degli obiettivi di risparmio di ciascuna amministrazione.

Art. 82

Banche assicurazioni, fondi di investimento immobiliari "familiari" e cooperative

All' art. 82, comma 18 primo periodo, dopo le parole "di cui al comma 17 è dovuta" inserire le parole **"ad esclusione degli enti pubblici,"**

Art. 82

(Banche assicurazioni, fondi di investimento immobiliari "familiari" e cooperative

All' art. 82, comma 18 lettera a) eliminare le parole **"enti pubblici ed"**

Motivazione

L'art. 82 ha la finalità di prevenire i fenomeni di elusione fiscale con riferimento ai grandi patrimoni familiari, come desumibile dalla stessa rubrica della disposizione. E' pertanto inopportuno il riferimento contenuto nel testo del D.L. agli "enti pubblici". Tale riferimento crea inoltre un contrasto con le finalità della disposizione contenuta nell'art. 58, in quanto incidendo negativamente sul rendimento del fondo può orientare le amministrazioni pubbliche verso la dismissione del patrimonio a scapito delle iniziative di valorizzazione attraverso lo strumento del fondo.